

Art. 1 Oggetto

1. Il presente documento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di pesca sportiva e ambientaliste di interesse alla protezione dei bacini idrici e alla ricostituzione del patrimonio ittico nell'Albo regionale istituito dall'art.8 della legge regionale 23 novembre 2013, n. 17 (Norme per l'esercizio della pesca, la tutela, la protezione e l'incremento della fauna ittica in tutte le acque interne della Regione Campania).

Art. 2 Requisiti per l'iscrizione all'Albo regionale

1. Hanno diritto ad iscriversi nell'albo regionale le associazioni di pesca sportiva e quelle ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art.13 l.n.349/86, costituite con atto pubblico o scrittura privata registrata, che operino da almeno un anno nell'ambito del territorio regionale, e che abbiano svolto per almeno tre anni, a carattere continuativo, almeno una delle seguenti attività: attività a tutela degli ecosistemi e dell'ambiente relativi alle acque interne, di tutela e ricostituzione del patrimonio acquatico e di promozione dell'attività di pesca sportiva sostenibile.
2. Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a. la denominazione;
 - b. l'oggetto sociale dal quale si evincano le funzioni previste all'art.8 della L.r.n.17 del 23/11/2013;
 - c. l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
 - d. l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possano essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;
 - e. le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti degli associati con la previsione dell'elettività e gratuità delle cariche associative;
 - f. i criteri di ammissione e di esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
 - g. l'obbligo di redazione del rendiconto economico - finanziario annuale, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli organi statutari;
 - h. le modalità di scioglimento dell'associazione;
 - i. l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 3 Procedure per l'iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale il legale rappresentante dell'associazione di cui sopra, presenta alla UOD competente per territorio della Regione Campania (gli indirizzi sono riportati nella nota a fine documento), apposita istanza secondo il modello disponibile sul sito <http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-interne.html>, sottoscritta nelle forme previste dall' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Copia dell'atto costitutivo corredato da dichiarazione di conformità ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del DPR 445/2000;
 - b) copia dello statuto dell'associazione corredato da dichiarazione di conformità ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del DPR 445/2000;
 - c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative e numero di associati;
 - d) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione con la specifica indicazione dell'ambito territoriale di attività, dei fini di cui al precedente art.2 co.1 da cui risultino almeno tre anni continuativi di attività effettiva nell'ambito regionale;
 - e) documentazione probante la suddetta attività;
 - f) copia dell'ultimo rendiconto economico- finanziario approvato;
 - g) copia del codice fiscale;
 - h) copia del documento d'identità del rappresentante legale.

2. Il provvedimento di accoglimento o diniego è adottato dal dirigente della UOD territorialmente competente entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), avverso i provvedimenti di diniego della domanda di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione è ammesso il ricorso in via amministrativa al dirigente della UOD 500705 - Ufficio centrale Pesca e Acquacoltura - entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
4. Ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo) avverso i provvedimenti di diniego della iscrizione e il provvedimento di cancellazione è ammesso, in ogni caso, ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Art. 4 **Effetti dell'iscrizione**

1. L'iscrizione nell'albo è condizione necessaria
 - per organizzare corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche volontarie e corsi di aggiornamento per agenti di vigilanza;
 - per essere assegnatarie di concessione di piscicoltura come previsto all'art.14 co.1 della L.r.n.17 del 23/11/2013;
2. L'amministrazione competente può stipulare convenzioni con le associazioni iscritte all'albo per affidare loro le attività come riportato all'art.13 della L.r.n.17 del 23/11/2013;
3. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;

Art. 5 **Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali**

1. Le associazioni iscritte nell'albo regionale comunicano alla UOD competente per territorio della Regione Campania (gli indirizzi sono riportati nella nota a fine documento) le modifiche dello statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro il termine di trenta giorni dall'evento.
2. Le associazioni iscritte nell'albo trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, copia del rendiconto economico - finanziario dell'anno precedente e la relazione sintetica delle attività svolte.
3. La mancata comunicazione delle modifiche o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'albo.
4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni è di sessanta giorni, decorsi i quali le modifiche e le variazioni si intendono registrate.
5. Nel caso in cui le modifiche o le variazioni comportano la perdita dei requisiti di associazione di pesca sportiva e/o ambientaliste, il dirigente avvia il procedimento di cancellazione dall'albo ai sensi dell'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 6 **Procedure per la revisione e la cancellazione**

1. Gli uffici regionali provvedono alla revisione periodica delle associazioni iscritte, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
2. Sono cancellate dall'albo, con provvedimento espresso del dirigente della UOD competente per territorio della Regione Campania (gli indirizzi sono riportati nella nota a fine documento), le associazioni che:
 - a) presentano espressa richiesta mediante loro legale rappresentante;
 - b) perdono i requisiti per l'iscrizione;
 - c) non comunicano le modifiche intervenute successivamente alla iscrizione di cui all'articolo 5, comma 1;
 - d) non ottemperano agli adempimenti annuali.
3. L'avvio del procedimento di cancellazione, se non avviene ad istanza di parte, è comunicato agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

Art. 7 **Modalità di tenuta dell'albo**

1. L'albo regionale è articolato nelle seguenti sezioni, corrispondenti ai diversi ambiti di intervento:
 - Sezione a) nella quale sono iscritte le associazioni piscatorie;
 - Sezione b) nella quale sono iscritte le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art.13 della L.349/86;
2. L'articolazione in sezioni ha esclusivamente finalità anagrafiche e non limita gli effetti prodotti dall'iscrizione all'albo.
3. Nell'albo unico regionale sono annotati gli elementi essenziali dell'associazione, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione. All'atto dell'iscrizione alle associazioni è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

Art. 8 **Pubblicità dell'Albo**

1. L'albo e i relativi documenti sono pubblici (<http://www.agricoltura.regione.campania.it/fishing/pesca-acque-interne.html>).

Riferimenti normativi: "L.R. n.17 del 23 novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni".

ⁱ UOD Servizio Territoriale Provinciale di Avellino
Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 Avellino
pec: uod.500710@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Benevento
Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) - 82100 Benevento
pec: uod.500711@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Caserta
Viale Carlo III c/o ex CIAPI - 81020 San Nicola La Strada (CE)
pec: uod.500712@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Napoli
via Porzio - Centro Direzionale Is. A6 - 80143 Napoli
pec: uod.500713@pec.regione.campania.it

UOD Servizio Territoriale Provinciale di Salerno
Via Generale Clark, 103 - 84100 Salerno
pec: uod.500714@pec.regione.campania.it